



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

RELAZIONE AL DECRETO-LEGGE
“Adeguamento della legislazione nazionale alle Convenzioni e agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”

Eccellenze,
On.li Consiglieri,

In ossequio a quanto stabilito dal vigente Accordo Monetario con l'Unione Europea, ed il suo relativo Allegato, la Repubblica di San Marino si è impegnata a recepire le disposizioni normative in materia bancaria e finanziaria tempo per tempo vigenti nell'Unione.

Tra le disposizioni in parola vi sono anche quelle relative alla prevenzione e contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo racchiuse nella recente Direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015 (c.d. IV Direttiva) e nel Regolamento Delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016 che integra la Direttiva (UE) 2015/849 individuando i Paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche, che costituiscono il presupposto per gli interventi normativi oggetto del presente decreto-legge.

La Direttiva (UE) 2015/849, a sua volta, trae spunto dalle 40 Raccomandazioni del GAFI/FATF che sono state oggetto di ampia revisione nell'anno 2012.

Di conseguenza, le modifiche e le integrazioni apportate con il presente Decreto alla Legge 17 giugno 2008 n. 92 e sue succ. mod., hanno una duplice valenza; di assolvimento degli impegni assunti da San Marino in ambito convenzionale e di costante allineamento ai più evoluti standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Il costante percorso di allineamento agli standard in materia, iniziato nel 2008 e proseguito negli anni più recenti, rappresenta quindi non solo la chiara e inequivocabile volontà della Repubblica di far parte a pieno titolo del novero dei Paesi virtuosi ma, altresì, ha una positiva finalità propedeutica per il prossimo round di valutazione che il Comitato Moneyval del Consiglio d'Europa, che avrà inizio nel 2018.

Le principali modifiche e integrazioni alla Legge 92/2008 e succ. mod.

DEFINIZIONI (articolo 1)

Sono state introdotte alcune nuove definizioni, le più importanti delle quali sono : 1) quella dei prestatori di servizi di giochi d'azzardo, che risulta ora in linea con la definizione formulata dalla Direttiva; 2) quella dei prestatori di servizi relativi a società o trust (c.d. *company service provider*), anch'essa ora allineata alla definizione prevista dagli standard internazionali.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Sono state inoltre modificate le definizioni di "persona politicamente esposta" e di "titolare effettivo", come meglio descritte nella parte dell'allegato tecnico.

AUTORITA' COMPETENTI (articoli da 2 a 16)

All'AIF è stata attribuita la funzione di emanare proprie disposizioni anche sotto forma diversa dalla mera Istruzione, ovverosia anche con Circolari e Linee Guida. Le prime disciplineranno principalmente singoli aspetti tecnici ovvero richieste di dati, informazioni e documenti utili o necessari all'Autorità di Vigilanza per un corretto approccio ispettivo basato sul rischio o per esigenze legate al *National Risk Assessment*. Le Linee Guida invece forniranno un valido sostegno e indirizzo ai soggetti designati ai quali è affidata, secondo i più recenti standard internazionali, un'ampia libertà di autodeterminazione nell'adozione dei presidi antiriciclaggio.

In ossequio ai principi che regolano l'obbligo dei Paesi di effettuare un periodico *National Risk Assessment*, all'Agenzia sono inoltre stati attribuiti i poteri di richiedere dati informazioni per verificare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo dei singoli soggetti designati, delle categorie di appartenenza e dei settori ove gli stessi operano.

All'AIF è stato inoltre attribuito il potere di acquisizione di dati e documenti presso i soggetti nei confronti dei quali è in corso un accertamento per violazione delle norme sul trasporto transfrontaliero di denaro contante o per violazione dell'obbligo di canalizzazione bancaria nei trasferimenti tra soggetti diversi di denaro contante superiore alla soglia.

E' previsto inoltre che l'Agenzia, in ossequio agli standard internazionali, non si limiti a svolgere l'attività di analisi operativa (finalizzata ad analizzare i singoli casi di potenziale riciclaggio o finanziamento del terrorismo) ma anche di analisi strategica (finalizzata a individuare, più in generale, tendenze e schemi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo).

Sono stati poi meglio definiti i principi che sottendono all'azione di vigilanza dell'AIF; in funzione dei rischi, pertanto, l'Agenzia fonderà la frequenza e l'intensità dei propri accertamenti ispettivi.

Sono state infine apportate modifiche alle forme di collaborazione dell'Agenzia con le Autorità di Polizia nonché alle competenze degli Ordini Professionali, ai quali è ora fatto obbligo di promuovere l'osservanza degli obblighi della presente legge e di svolgere attività formative in tema antiriciclaggio; tale obbligo è peraltro richiesto anche ai singoli professionisti.

NATIONAL RISK ASSESSMENT (NRA) E AUTOVALUTAZIONE DEI SOGGETTI DESIGNATI (articoli da 16 bis a 16 decies)

E' stato introdotto il Titolo II BIS riguardante la valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, rispetto al quale è stata attribuita la competenza di coordinamento al Dipartimento Finanze e Bilancio, con il supporto della Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale (CTCN). Tale impostazione si fonda sulla ovvia necessità che l'Autorità politica debba avere un ruolo nelle scelte che

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

riguardano le strategie di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Sono stati inoltre introdotti i principi riguardanti la c.d. "autovalutazione" (*self assessment*) che tutti i soggetti designati dovranno svolgere dopo l'entrata in vigore delle nuove norme, secondo principi di proporzionalità. La scelta operata per questo specifico argomento, come in altri, è stata quella di introdurre una semplice previsione normativa e conseguentemente di disciplinare con atti normativi di natura secondaria dell'AIF la parte più corposa anche a livello tecnico, alleggerendo la legge e conferendo al contempo maggior flessibilità a norme e prassi in continua evoluzione.

Nello stesso Titolo II bis sono state inoltre introdotte disposizioni riguardanti esenzioni per i prestatori di servizi di gioco d'azzardo, per soggetti che svolgono attività finanziaria a basso rischio e per emissione e utilizzo di moneta elettronica in caso di basso rischio.

PAESI CON CARENZE STRATEGICHE (art. 16 undecies)

In ossequio a quanto stabilito con il Regolamento Delegato (UE) 2016/1675 è stato introdotto il Titolo II ter, ed il relativo art. 16 undecies) riguardante l'individuazione, da parte del Comitato per il Credito e il Risparmio delle giurisdizioni estere con carenze strategiche in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sulla base delle procedure ivi stabilite.

MISURE PREVENTIVE (TITOLO III)

Il Titolo III della Legge 92/2008 e succ. mod. (misure preventive) è quello che risente delle maggiori modifiche e integrazioni originate dalla IV Direttiva e dalle Raccomandazioni del GAFI/FATF, e che di seguito vengono sinteticamente illustrate per tipologia di argomento :

SOGGETTI DESIGNATI (articoli da 17 a 20)

Anche in ottica di semplificazione, è stato rivisto l'elenco dei soggetti designati non finanziari di cui all'art. 19 al fine di allinearli alla Direttiva (sono state eliminate le seguenti categorie : ufficio di trustee professionale, mediazione creditizia, acquisto di oro greggio, noleggio di beni mobili registrati e recupero crediti per conto terzi).

Inoltre, le attività di "consulenza" attualmente previste all'art. 19, tipiche dei liberi professionisti, sono state trasferite all'art. 20 che riguarda i citati Professionisti per attinenza di materia.

Al medesimo art. 20 sono stati inoltre introdotti obblighi di rispetto della legge anche da parte dei Professionisti esteri quando svolgono attività in San Marino, in tal modo andando a sanare una evidente disparità di trattamento fino ad oggi riscontrata.

Inoltre sono stati presi in considerazione i Professionisti che svolgono attività simili a quelli degli iscritti agli Ordini Professionali in modo che anche ad essi siano applicabili i presidi e gli adempimenti previsti dalla Legge 92/2008 e non si creino attività "concorrenziali" basate sull'applicazione di norme antiriciclaggio.

Occorre infine evidenziare che la IV Direttiva annovera tra i soggetti destinatari della normativa in parola **qualsiasi soggetto** che negozia beni, quando il pagamento è effettuato o ricevuto in contanti per un importo pari o superiore a € 10.000 per operazione singola o collegata. Questa categoria, come si avrà modo di indicare nel

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

prosiegua, non è stata inclusa nella normativa sammarinese, nel presupposto che tali operazioni in contanti non siano più consentite grazie ad una riduzione della soglia di utilizzo del denaro contante nelle transazioni da € 15.000 ad € 10.000.

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (articoli da 21 a 29)

Le principali innovazioni attengono all'introduzione dell'obbligo - da parte di società, trust, fondazioni e altri istituti giuridici analoghi, con o senza personalità giuridica - di acquisire e conservare presso la propria sede informazioni dettagliate sui propri titolari effettivi, anche al fine di fornirli ai soggetti designati per l'adeguata verifica.

La predetta disposizione, peraltro, prevede importanti conseguenze a livello societario nel caso di sua inosservanza.

Ulteriore importante innovazione (forse la più incisiva in termini organizzativi) riguarda l'istituzione del Registro dei Titolari effettivi delle entità giuridiche sammarinesi, che verrà allocato presso l'Ufficio Industria, rispetto al quale sono previste alcune regole che comunque andranno meglio definite con apposito regolamento dell'Ente/Ufficio che verrà individuato.

Al fine di mappare con ragionevole certezza i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio è stato inoltre istituito presso AIF un registro nel quale verranno iscritti i soggetti designati non finanziari, ad eccezione dei professionisti che già sono iscritti in appositi albi. A tale registro verrà data pratica attuazione attraverso la normativa di dettaglio emanata dall'Agenzia stessa.

Sempre in tema di adeguata verifica della clientela, sono state inoltre apportate modifiche all'obbligo di astensione, all'approccio basato sul rischio e alle misure semplificate avendo a mente, in quest'ultimo caso, che a livello internazionale non è più esistente la lista dei "paesi equivalenti" (c.d. white list) e pertanto il Congresso di Stato non dovrà più provvedere alla delibera periodica di aggiornamento. Infatti, in presenza di un basso livello di rischio antiriciclaggio nell'ambito dell'NRA o dell'autovalutazione del soggetto designato, quest'ultimo potrà applicare misure semplificate ossia stabilire una diversa estensione e frequenza degli obblighi di adeguata verifica.

Alcune modifiche sono altresì state apportate all'adeguata verifica rafforzata, ai rapporti d'affari con i c.d. PEP (in questo caso si evidenzia che è stato previsto che i soggetti designati non debbano più fare particolari approfondimenti verso i PEP che non sono più da considerarsi automaticamente tali decorsi 12 mesi dal venir meno di tale qualifica ma saranno sottoposti a singola valutazione da parte dei soggetti designati).

MISURE ULTERIORI (articoli da 30 a 32)

La principale e rilevante innovazione di tale parte attiene alla soglia di trasferimento tra soggetti diversi (e quindi di utilizzo nelle transazioni) del denaro contante, che è stata abbassata da € 15 mila ad € 10 mila.

L'abbassamento della soglia a 10 mila euro ha una duplice valenza; da un lato essa viene allineata alla soglia di dichiarazione transfrontaliera di denaro o altri titoli al portatore (prevista dal Decreto 74/2009); d'altro lato l'introduzione di tale soglia consente, come si è già avuto modo di fare cenno, di evitare gli oneri antiriciclaggio (e quindi di escludere dal novero dei soggetti designati) ad una "macro e indistinta categoria" di soggetti

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Sol.



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

potenzialmente designati prevista dalla nuova Direttiva, ovverosia tutti coloro che comprano o vendono beni o servizi che vengono pagati in contanti per un importo superiore a 10 mila euro.

OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE (articoli da 34 a 35)

La principale innovazione attiene all'obbligo, da parte dei soggetti designati, di garantire che le operazioni bancarie relative all'attività professionale o all'attività d'impresa avvenga attraverso rapporti bancari distinti da quelli personali.

In ottica di semplificazione (e di minori costi) è stata inoltre prevista la deroga, per i soggetti designati finanziari, dall'obbligo di tenuta dell'Archivio Informatico Antiriciclaggio (AIA) a condizione però che il sistema informatico di base sia dotato delle medesime funzionalità dell'AIA.

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE (articoli da 36 a 40 sexies)

E' stato chiarito che gli obblighi di segnalazione non ricadono unicamente sul Responsabile Incaricato Antiriciclaggio ma anche nei confronti degli organi di amministrazione e controllo e sui dipendenti.

E' stato ridefinito il principio di esonero da responsabilità in caso di segnalazione ed è stata ulteriormente rafforzata la tutela della riservatezza sul segnalante, anche in caso di indagine o procedimento penale.

Sono state riviste le procedure di comunicazione infragruppo o tra professionisti che operano in forma associata.

Sono infine state introdotte norme che disciplinano gli obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti designati, obblighi di comunicazione c.d. "oggettiva" all'Agenzia di dati e informazioni anche ai fini di periodico aggiornamento del *National Risk Assessment*, nonché obblighi di istituzione di sistemi di segnalazione, interni e/o all'Agenzia, di violazione eventuale di norme previste dalla legge.

PROCEDURE, CONTROLLI E FORMAZIONE DEL PERSONALE (articoli da 41 a 45 bis)

Le principali innovazioni attengono alla istituzione di politiche, procedure e controlli interni finalizzate a individuare, analizzare e valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che possono sorgere in relazione allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.

Sono state poi introdotte più stringenti regole riguardanti gli obblighi di formazione dei soggetti designati persone fisiche e/o loro dipendenti o collaboratori.

SANZIONI (articoli da 53 a 74 bis)

Il quadro sanzionatorio è stato allineato a quello della Direttiva.

E' stata prevista una sanzione amministrativa per violazione dell'obbligo di comunicazione del titolare effettivo all'istituendo Registro.

Sono state previste sanzioni amministrative anche diverse da quella pecuniaria, per violazioni connotate da scarsa offensività o pericolosità.

E' stata poi introdotta una sanzione pecuniaria amministrativa in caso di responsabilità delle persone giuridiche.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

E' stato infine introdotto il principio che l'applicazione di sanzioni amministrative da parte dell'Agenzia, divenute inoppugnabili, debba essere pubblicata sul proprio sito internet, con alcune deroghe meglio specificate nell'articolato.

ALLEGATO TECNICO (articoli da 1 a 4)

In ossequio a quanto previsto dalla Direttiva, sono state eliminate le distinzioni tra PEP (persone esposte politicamente) nazionali ed esteri e sono meglio definiti i "familiari" nonché coloro che hanno "stretti legami" con i predetti PEP.

Di conseguenza, sono state eliminate alcune figure di PEP nazionali (oggi esistenti) che a livello internazionale non sono considerate tali.

In relazione alla qualifica di "titolare effettivo", le principali innovazioni attengono alla individuazione in via residuale, come titolare effettivo, di coloro che esercitano poteri di amministrazione o direzione del soggetto giuridico (e ciò quando non è possibile utilizzare tutti gli altri criteri previsti dalla normativa).

Sono inoltre stati individuati in maniera più precisa i titolari effettivi dei trust e nelle fondazioni o altri enti analoghi.

E' stata infine formulata la definizione di "preziosi" di cui all'art. 19, comma 1, lett. f).

IL SEGRETARIO DI STATO

- Simone Celli -

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244